

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

REGOLAMENTO

1. Costituzione

Al fine di favorire l'accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne nonché di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella professione forense, valorizzando nel contempo la differenza di genere, è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara il **Comitato per le Pari Opportunità**.

Il Comitato ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

2. Composizione

Il Comitato dura in carica per lo stesso periodo del COA e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato è composto da 15 componenti, quattro di loro sono designati dal Consiglio dell'Ordine di cui uno iscritto al Registro dei praticanti. Gli altri 11 componenti vengono eletti da tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati.

Il comitato indica i componenti del Seggio elettorale costituito da 6 iscritti all'Albo non candidati alle elezioni.

Le elezioni sono disciplinate dal regolamento individuato come allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.

Al suo interno il Comitato nomina il Presidente, il V. Presidente, il Segretario.

3. Funzioni

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere e realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

- a) analizza e monitora la situazione delle donne avvocato e delle praticanti operanti nell'ambito istituzionale di pertinenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara;
- b) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- c) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;
- e) organizza incontri con gli Avvocati ed i Praticanti;
- f) informa e sensibilizza sulla necessità di promuovere pari opportunità per i Praticanti nella vita lavorativa e nella formazione;
- g) verifica la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine;

- h) elabora codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- i) promuove iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- l) promuove e favorisce la istituzione dei comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell'Ordine per costituire una rete indispensabile tra i vari organismi, che dovrà costituire valido supporto anche per le iniziative promosse dalla Commissione di Studi per le Pari Opportunità istituito presso il Consiglio Nazionale Forense;
- m) inserisce nella formazione professionale moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere;
- n) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle donne avvocato e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi, anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

4. Organi

Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- lo convoca e lo presiede;

- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;

Il V. Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

Il Segretario:

- fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine svolge le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

6. Convocazioni.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata della metà dei suoi componenti. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Decadenza e Dimissioni

Il componente del Comitato Pari Opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni.

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo. Nell'ipotesi di decadenza o di dimissioni del componente delegato dal Consiglio dell'Ordine quest'ultimo provvederà a sostituirlo.

8. Diritto di informazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso. Trasmette tempestivamente documenti preparatori.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine *e agli organi istituzionali* consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

9. Strumenti e Risorse.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine la collaborazione degli addetti all'Ufficio dello stesso e può usufruire di contributi che il Consiglio dell'Ordine delibererà previa motivata richiesta per promuovere iniziative, indagini e ricerche e quant'altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

10. Norma Transitoria.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di costituzione effettuata in corso di mandato il Comitato, in via provvisoria e sino alle elezioni come previste al punto 2, sarà composto da n. 4 componenti designati dal Consiglio dell'Ordine e da un numero non superiore a 11 componenti in parte scelti tra avvocati di riconosciuta esperienza in tema di pari opportunità, in parte designati dalle Associazioni Forensi. Il Consiglio dell'Ordine designa il coordinatore del Comitato tra i componenti delegati.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 22.06.2006

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

REGOLAMENTO ELETTORALE (*)

ALLEGATO A

Art. 1

Le elezioni di undici dei quindici componenti il Comitato si svolgono in concomitanza con quelle per il Consiglio dell'Ordine.

Art. 2

Tutti gli avvocati iscritti agli Albi dell'Ordine di Pescara sono eleggibili.
Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine provvederà a redigere e ad affiggere il manifesto contenente l'elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno sette giorni prima della data delle elezioni presso gli Uffici Giudiziari del Circondario.

Art. 3

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno far pervenire presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine la propria candidatura nel medesimo termine previsto per le candidature per la elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine.

La candidatura al Comitato per le Pari Opportunità è incompatibile con la candidatura al Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

La candidatura è individuale.

I candidati sono raggruppati in unica lista redatta in ordine alfabetico.

Art. 5

Le elezioni si svolgono in unico turno.

Vengono eletti gli undici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 6

Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.

Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del seggio elettorale.

Art. 7

I componenti del seggio designati dal Comitato uscente nominano il Presidente ed il Segretario del seggio.

Il Seggio è composto dal Presidente e da cinque scrutatori.

Durante le operazioni elettorali in Presidente del seggio ha la facoltà di nominare due o più iscritti agli Albi, non candidati, per la sorveglianza necessaria ad assicurare la regolarità della consultazione.

Art. 8

Il voto è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del seggio o dal Segretario del seggio.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione agli albi e ne rileva la presenza mediante la firma apposta dall'elettore su copia degli stessi.

Gli elettori possono esprimere da una a undici preferenze.

Art. 9

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell'elettore, saranno adottati i seguenti principi:

- a) ove un candidato sia indicato solo con il cognome, anche se vi sono omonimi il voto verrà attribuito al candidato;
- b) ove un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il prenome errato, se questo non corrisponde a quello di altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato;
- c) ove un candidato sia indicato con uno dei cognomi, se il prenome è esatto, il voto verrà attribuito al candidato; se manca il prenome, anche se vi sono omonimi, il voto verrà attribuito al candidato;:
- d) ove un candidato sia indicato con il cognome e il prenome non corrispondono da altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato;
- e) ove un candidato sia indicato solo con il cognome ortograficamente errato, se tale cognome non corrisponde ad altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato.

Art. 10

Le operazioni di voto si svolgeranno contestualmente alle elezioni del Consiglio dell'Ordine.

A conclusione inizieranno le operazioni di scrutinio.

Il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di scrutinio.

** (Modificato con delibere 13 dicembre 2007 e 28 dicembre 2009).*